

Agli Avvocati interessati all'inserimento nell'elenco
degli esperti per la composizione negoziata
per la soluzione della crisi di impresa

Cari Colleghi,

Vi ricordo che **entro il 16 c.m.** dovranno pervenire le richieste per l'inserimento nell'elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021 n. 147, tenuto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) del capoluogo di regione.

La domanda, redatta secondo lo schema predisposto dal C.N.F. ed allegato al regolamento del 20.12.2021, accluso alla presente, dovrà essere corredata, a pena di rigetto, da documentazione comprovante:

1. iscrizione da almeno cinque anni nell'Albo degli Avvocati;
2. le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e crisi di impresa;
3. l'assolvimento, anche a mezzo autocertificazione, dell'obbligo formativo previsto dall'art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021 n. 147 e dal Decreto Dirigenziale del Ministero di Giustizia del 28 settembre 2021;
4. Curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina, come titolo preferenziale.

La domanda deve contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione del curriculum vitae dell'Esperto nominato, in apposita sezione del sito internet istituzionale della C.C.I.A.A. dove è tenuto l'elenco, presso il quale l'Esperto è iscritto.

Si precisa che soddisfa il requisito delle "precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa" l'aver svolto esperienze in uno o più dei seguenti incarichi:

1. commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
2. attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. *d*), 161, terzo comma, *182-bis*, primo comma, e *186-bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
4. advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;

5. advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
6. advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
7. attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale, se omologati, relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

Il possesso di pregresse esperienze idonee a garantire una adeguata preparazione dell'esperto può essere individuate nel numero minimo di due incarichi.

Non costituisce esperienza valida l'aver svolto l'incarico di Curatore fallimentare.

La fattispecie da' rilevanza alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale; ne consegue che, al fine di valutare il possesso delle esperienze sopra indicate, dovrà essere depositata documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione, concluse con esito positivo, con allegazione di visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda.

Si precisa che le indicazioni fornite sono state tratte dal regolamento circa le modalità di formazione, predisposto dal C.N.F..

Si ricorda, poi, che l'operatività della composizione negoziata, divenuta effettiva il 15 novembre 2021, è stata assicurata attraverso l'adozione delle disposizioni di dettaglio contenute nel Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 (giusto art. 3 comma 2 del D.L. 118/2021).

La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata, potrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia a mezzo deposito in formato cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi dall'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato a quello dell'Ordine di appartenenza, indicando quale oggetto del messaggio la dicitura: "*Richiesta di iscrizione all'elenco degli Esperti – D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021*".

Si ricorda che l'aggiornamento degli elenchi avverrà con cadenza annuale.

Cordialmente.

Il Presidente
(Avv. Gianluca Ursitti)

